



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZEINDE ASSOCIATE

Macerata 28.05.2019

Info/70 (R)/05.19/ALBO GESTORI: chiarimento interpretativo su requisiti responsabile tecnico

<p style="text-align: center;">ALBO GESTORI RIFIUTI: CHIARIMENTO INTERPRETATIVO SU REQUISITO DELL'ESPERIENZA RICHIESTA PER LA QUALIFICA DI RESPONSABILE TECNICO. AMMESSO L'AFFIANCAMENTO DEL COLLABORATORE FAMILIARE</p>

Riteniamo utile, soprattutto alle imprese di piccola dimensione che intendono attribuire la qualifica di responsabile tecnico al collaboratore familiare, informare che il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha risposto ad un quesito presentato dalla nostra Associazione in merito alla corretta applicazione delle disposizioni dell'Albo che disciplinano l'affiancamento del responsabile tecnico al fine del computo degli anni di esperienza richiesta, fra i requisiti necessari per la qualifica di responsabile tecnico.

In particolare abbiamo chiesto di chiarire se è da considerare valido l'**"affiancamento" al responsabile tecnico anche per il collaboratore familiare** non a libro paga ma che presta la propria opera in modo continuativo in azienda e in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali.

L'Albo con una nota prot. n. 0009278 del 24.05.2019 del 24.05.2019, indirizzata a questa Associazione e alla Sezione Regionale dell'Albo gestori di Ancona, ha ricordato quanto specificato nella nota 1 dell'Allegato "A" della Delibera n.2 del 22 febbraio 2017, *"che prevede, che, tra gli altri, possa essere computato come personale ai fini della dimostrazione del requisito della dotazione del personale, anche il collaboratore familiare che presta l'opera nell'attività aziendale trovandosi in regola con gli obblighi contributivi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione vigente"* e in virtù di tale precisazione ha poi concluso che *"a condizione che siano rispettate tali condizioni si ritiene possibile per il collaboratore familiare effettuare l'affiancamento al responsabile tecnico e dimostrare così l'esperienza richiesta per l'assunzione dell'incarico da Responsabile tecnico"*

In allegato la nota di chiarimento dell'Albo Gestori Ambientali.